

R.G. n. 2374/17

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

- SEZIONE IV CIVILE -

La Corte d'Appello di Venezia, sezione IV civile,
riunita in Camera di consiglio nelle persone dei
seguenti magistrati:

- Dott. Giovanni Callegarin Presidente
- Dott. Mauro Bellano Consigliere
- Dott. Lisa Micochero Consigliere rel.
- visto il reclamo ex art. 140 bis D. LGS. n. 206/05
avverso il provvedimento di data 5.4.2017 proposto con
ricorso dd. 23.6.2017

da

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT e VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
S.P.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe
Curtò, Matteo Giorgio Lamberto Licini, Fabrizio Arossa
e Barbara Bottecchia

- reclamanti -

nei confronti di



ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Guido Scorza, Dario Reccia, Maria Laura Salvatie
Paolo Martinello

- resistente -

sentite le parti all'udienza camerale del 11.10.2017,
a scioglimento della riserva in tale sede assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che gli odierni reclamati chiedono che, in
riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia
in data 5.4.2017, venga accertata e dichiarata
l'inammissibilità dell'azione di classe proposta da
Altroconsumo ai sensi dell'art. 140 bis del D. LGS. n.
206/05, non ricorrendone i presupposti di legge e, in
subordine, l'immediata sospensione del procedimento RG
n. 3711/16 promosso dal resistente avanti al Tribunale
di Venezia sino alla definizione del giudizio di
impugnazione del provvedimento dell'AGCM pendente
avanti al TAR del Lazio;

rilevato che Altroconsumo ha proposto una azione di
classe ai sensi dell'art. 140 bis sopra citato in
qualità di rappresentante delle proponenti, Martina



Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, quali proprietarie di due autoveicoli, rispettivamente una Volkswagen Polo 1.6 TDI ed una Volkswagen Polo 1.2 TDI, convenendo in giudizio gli odierni reclamanti, affinché fosse accertata la loro responsabilità per pratica commerciale scorretta ex art. 20,21 comma 1 lett. b), 21 comma 2 lett. B9, 22 e 23 comma 1 lett. d) per essere state indotte in errore in modo fraudolento mediante l'installazione di un software vietato dalla legge per l'omologazione delle emissioni di ossidi di azoto, omettendo qualsiasi informazione al riguardo, e, quindi, ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso;

OSSERVA

Deve preliminarmente essere rilevato che parte ricorrente ha svolto in sede di discussione argomentazioni volte a far valere il difetto di legittimazione di Altroconsumo e delle proponenti l'azione, che, ad avviso del Collegio, dovranno essere oggetto di esame nella fase del merito, dovendo in questa sede solo valutarsi in astratto la capacità di Altroconsumo come associazione legittimata a proporre



l'azione ai sensi dell'art. 140 bis del codice consumo, su cui non vi è discussione.

Così anche l'asserito difetto di legittimazione passiva di Volkswagen Group Italia s.p.a., quale società di distribuzione in Italia dei veicoli del gruppo, è questione che dovrà essere affrontata ed approfondita in sede di merito, essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, che in astratto sia configurabile anche nei suoi confronti la responsabilità fatta valere con l'azione prospettata.

Deve infatti essere premesso che l'indagine che si chiede in questa sede, va svolta solo ai limitati fini della ammissibilità dell'azione che presuppone una delibazione sommaria in ordine alla verosimile sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 140 bis sopra citato.

Ora parte reclamante contesta preliminarmente la ammissibilità dell'azione sotto il profilo della non omogeneità dei diritti dei partecipanti alla *class action* affermando che perché vi sia tale caratteristica non è sufficiente che i diritti dei componenti trovino origine nella medesima condotta illecita, essendo



necessario che vi sia un "collegamento causale oggettivamente omogeneo tra condotta e danno per tutti i componenti della classe", mancante nel caso di specie in quanto la condotta asseritamente fraudolenta non potrebbe aver inciso in maniera omogenea sul processo di determinazione all'acquisto in ciascuno dei partecipanti.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio l'omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l'accertamento dell'esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le medesime. Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti in quanto il diritto al risarcimento del danno viene fatto discendere dall'aver asseritamente posto in essere una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 20 e 23 del codice del consumo, che indubbiamente è stata la medesima per una serie di automobili del gruppo Volkswagen: l'aver installato un software (EGR) un grado di alterare le emissioni di NOX generate da



motori EA 189. Il conseguente accertamento sarà necessariamente il medesimo, variando, al più, solo per i diversi tipi di automobili. Irrilevante quindi risulta, ai fini della valutazione dell'omogeneità, il processo che ha portato i singoli acquirenti a determinarsi all'acquisto, in quanto esso non attiene né all'accertamento dell'evento asseritamente lesivo né alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito ed il danno fatto valere, che deriva dall'acquisto di autovetture aventi caratteristiche diverse da quelle promesse.

La seconda contestazione svolta dal reclamante attiene alla manifesta infondatezza dell'azione proposta in relazione al danno fatto valere, che secondo i reclamanti, non sussiste, in quanto le autovetture hanno comunque conservato la qualificazione "euro 5", continuerebbero a mantenere lo stesso valore di mercato e non vi sarebbero state effetti negativi sulle *performance* dei veicoli.

Tali affermazioni si basano sul fatto che, allo stato, il KBA non ha modificato la qualificazione delle



autovetture e che, sulla base di un indagine di Eurotax Giallo, avrebbero lo stesso valore di mercato.

Ora premesso che, come sopra evidenziato, la delibazione sul punto deve essere necessariamente sommaria, va osservato che in ogni caso la conservazione della classificazione è subordinata all'attuazione delle misure correttive approvate dal KBA sui veicoli di proprietà dei singoli, il che già comporta la necessaria attivazione da parte di questi ultimi.

Va inoltre osservato che le indagini di mercato sul valore delle autovetture non proviene da un sito che, seppur specializzato, ha carattere di oggettiva autorevolezza. Va invece rilevato che la presenza di questo software in alcuni tipi di autovetture è divenuto di dominio pubblico essendo la notizia stata diffusa a livello mondiale. Ciò comporta che, nel mercato della compravendita dei veicoli usati, tali autovetture saranno sicuramente "etichettate", sicchè risulta del tutto verosimile che esse subiranno, per ciò stesso, un possibile decremento del loro valore di mercato.



Quanto infine alla identità di prestazioni, va osservato che le affermazioni fatte al riguardo sono necessariamente di parte e, sul punto, dovrà essere svolta una indagine specifica in sede di merito.

In relazione alla condotta, va solo osservato che l'installazione del software in questione è stata considerata illecita ed ingannevole, alterando il valore delle emissioni di ossido di azoto proveniente da queste autovetture. La circostanza che nelle note informative relative alle autovetture non venisse espressamente menzionato il valore delle emissioni di NOx generate, non esclude tale carattere ingannevole perché comunque ciò che emerge dalle *brochure* come dato caratterizzante di questi veicoli è la loro caratteristica di esser poco inquinanti o, utilizzando il termine inglese, "eco-friendly", sicchè il fatto di produrre emissioni inquinanti superiori a quelle risultate nei test risulta già di per sé essere una condotta ingannevole. E' infatti utile ricordare che questi componenti, prodotti principalmente dai motori diesel, sono altamente inquinanti ed hanno gravi effetti dannosi sulla salute delle persone e



sull'ambiente. Peraltro in questo senso si è anche pronunciata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento dd. 4.8.2016.

Va quindi confermata la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla ammissibilità della *class action* svolta da Altroconsumo.

Deve altresì essere rigettata anche la domanda di sospensione ex art. 140 bis comma 6 sopra citato del giudizio pendente avanti al Tribunale di Venezia in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del provvedimento dell'AGCM. Tale potere, ad avviso del Collegio, come specificato espressamente dalla lettera della legge, spetta infatti solo al Tribunale e non al giudice del reclamo, né l'effetto devolutivo sulla decisione può attribuire alla Corte il potere di sospendere il giudizio di primo grado.

La regolamentazione delle spese del presente giudizio va demandata in sede di decisione del merito della causa.

P.Q.M.

Respinge il proposto reclamo.



Spese al definitivo.

Si comunichi.

Venezia, 15 ottobre 2017

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott. Lisa Micochero

Dott. Giovanni Callegarin

